

**7.** È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.

È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesci permesso in conformità dell'art. 9; salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire ed altri simili manufatti.

Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi.

È permesso di porre nei corsi d'acqua reti, siepi e qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purché non si occupi più della metà dello specchio acqueo esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza dell'art. 9, e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico; le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o «lanche».

In qualunque caso dovi à rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci. [...]

**12.** Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente, eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Nessuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorché sia ingombrato da barche, da àncore, o da altri segnali. [...]

**18.** Durante i periodi di divieto stabiliti dall'art. 13 è pure proibito di prendere, comperare e vendere le uova dei pesci indicati in quella disposizione, salva la norma contenuta nell'art. 17.